

*Imposta di bollo assolta
con le modalità
telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007,
mediante MODELLO
Unico Informatico
(M.U.I.), per l'importo di
€ 45,00*

REPERTORIO N. ____

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI
BIBLIOTECA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE
2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG
8807825F1C.**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno (...) del mese di
....., in Varese, presso i locali dell’Amministrazione Centrale
dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me
....., Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi dell’Insubria,
nominato con Decreto del Direttore Generale, a norma di
quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con
l’assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono
comparsi i signori:

-, nato a (..), il ../../....., il quale interviene al presente
atto in qualità di della società (cod. fisc. n.
.....), con sede in (..), Via, .., come risulta
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di in data ../../..... N., di seguito denominato
Appaltatore;

-, nato a (..), il ../../..... nella sua qualità di Direttore
Generale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (cod. fisc. n.
95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per
la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione
e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2021, n. 145 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, ai sensi l'art. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e s.m.i per l'affidamento dei servizi integrati di biblioteca per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, con un importo a base d'asta pari a € 1.725.420,00 (unmilionesettecentoventicinquemilaquattrocentoventi/00) di cui € 300,00 (trecento/00) per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata alla società, Via, - che ha offerto di eseguire i servizi per l'importo complessivo di € ..., calcolato sui primi quattro anni;

- che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 94, comma 2 del citato Decreto;

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di servizi integrati di biblioteca presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e di servizi archivistici finalizzati alla procedura di selezione e scarto per la documentazione conservata presso l'Università degli Studi dell'Insubria, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.

Art. 2 - Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- l'offerta tecnica (All. 3);
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”.

Art. 3 - Durata e importo del contratto

La fornitura dei servizi avrà la durata di 4 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

Per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 l'importo contrattuale ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta (di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze), determinato dall'applicazione del prezzo unitario offerto di €.... al monte ore stimato per tale periodo in 71.880 ore, come risultante dall'offerta economica (All. 2).

Nel costo orario offerto dall'Impresa per la erogazione delle prestazioni programmate s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per l'erogazione dei servizi

esternalizzati, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta ed a perfetta regola d'arte.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel capitolato.

L'ammontare definitivo dell'appalto è determinato a misura dal computo delle ore di servizio effettivamente erogate valorizzate al costo orario offerto.

Art. 3.1 - Opzione di rinnovo

Al termine dei primi quattro anni di servizio, l'Università avrà la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo ex art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali. Il valore presunto per tale opzione ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, determinato dall'applicazione del prezzo unitario offerto di €.... al monte ore stimato per tale periodo in 35.940 ore.

Qualora l'Università voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Affidatario, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Art. 3.2 - Proroga tecnica

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga agli stessi prezzi o condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per

iscritto all'Affidatario prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa. Il valore presunto per tale opzione ammonta a € oltre IVA 22% ove dovuta determinato dall'applicazione del prezzo unitario offerto di €.... al monte ore stimato per tale periodo in 8.985 ore.

Art. 3.3 - Variazione delle prestazioni contrattuali

L'Università si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice dei contratti pubblici fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

L'importo resterà fisso e invariabile per il primo anno di esecuzione contrattuale.

Per i successivi anni si procederà alla sua revisione su richiesta dell'aggiudicatario.

L'Aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'adeguamento del prezzo al verificarsi di incrementi dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto che, dato l'oggetto delle prestazioni appaltate, riguardino il costo del lavoro e che siano tali da esporre al rischio di un decadimento qualitativo del servizio prestato.

L'Amministrazione avvierà un'istruttoria a cura del Responsabile Unico del Procedimento per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato alle prestazioni svolte

successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione relativa ai servizi compresi nel presente appalto, avrà cadenza mensile posticipata e nelle fatture dovrà essere indicato l'importo complessivo derivante dalla somma degli importi di ciascun servizio così determinati:

- *Servizi bibliotecari*: costo orario offerto dall'appaltatore moltiplicato per l'effettivo numero di ore prestate nel corso del mese fatturato (risultanti dal calendario comunicato annualmente aggiornato delle eventuali modifiche introdotte dal referente del servizio);
- *Servizi archivistici*: costo orario offerto dall'appaltatore moltiplicato per l'effettivo numero di ore prestate nel corso del mese fatturato (derivanti dagli orari di inizio e chiusura dell'intervento registrati dal sistema informatizzato di supporto alla gestione).

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura

elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: G6ECD2.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG 8807825F1C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria: le fatture dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti e riportare la relativa annotazione.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L’Affidatario è tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG 8807825F1C.

L’Affidatario ha comunicato con nota del, prot. n. ... gli estremi del predetto conto corrente. L’Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi

relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Indicatori di qualità e penali

All'art. 7 del Capitolato sono definiti gli indicatori di qualità validi per tutte le prestazioni previste dal presente appalto.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione sarà legittimata ad

applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali di cui all'art. 8 del Capitolato per ogni inadempimento che comporti un superamento dei singoli valori soglia fissati dai rispettivi indicatori di qualità così come definiti al predetto art. 7 del Capitolato. Per l'applicazione delle penali, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo. Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell'Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero tramite riaccredito diretto in conto corrente ovvero potrà essere detratto dalla cauzione prestata quale garanzia definitiva.

Art. 7 - Forza Maggiore

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dall'Appaltatore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all'applicazione di penali in capo all'Appaltatore.

In ogni caso l'Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata esecuzione del servizio.

Art. 8 - Esecuzione, coordinamento e controllo dell'appalto

Per la corretta esecuzione dell'appalto, l'Ateneo ha nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che, di norma, salvo diverse disposizioni,

effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal DEC il quale avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi indicati nel contratto e, in accordo con i competenti uffici dell'Ateneo, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ateneo.

Il Contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ateneo possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico e onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del contraente) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'Ateneo all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile del servizio per conto del contraente provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito nel contratto e sarà il naturale corrispondente del DEC per conto dell'Ateneo.

L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del contraente, in sostituzione del precedente, deve essere comunicata per iscritto all'Ateneo con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 9 - Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale

professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

L’Appaltatore, all’avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L’Affidatario dovrà trasmettere all’Università degli Studi dell’Insubria l’elenco nominativo del personale impiegato. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi

derivanti dalle proprie attività.

La Stazione Appaltante ha redatto, in stretta collaborazione con l'Affidatario, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). È previsto un aggiornamento di tale documento da parte del committente anche su proposta dell'impresa sulla base di possibili modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Art. 10 - Clausola sociale

L'aggiudicatario, nella misura e nei limiti di compatibilità con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del presente contratto, ha accettato la clausola sociale di cui all'art. 13 del Capitolato presentando in sede di offerta il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della presente clausola sociale.

L'Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto dell'appalto - ovvero dei prestatori ad essi equiparati e, se cooperative, nei rapporti con i soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni delle stesse norme, contratti e accordi. Tali obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare dette condizioni normative e retributive anche dopo la loro scadenza e fino alla stipulazione del contratto successivo.

Il CCNL applicato e il livello di trattamento economico del personale dovranno essere coerenti con l'oggetto dell'appalto. L'Università degli Studi dell'Insubria si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Aggiudicatario si impegna a esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Art. 11 - Responsabilità e coperture assicurative

L'appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'appaltatore userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio, in considerazione dell'importanza che questo riveste per l'Università degli Studi dell'Insubria. Nell'effettuazione del servizio, l'appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'appaltatore dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.

A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario ha stipulato la polizza di responsabilità civile n. emessa da in data per un massimale di € 500.000,00. In tale polizza l'Università risulta espressamente inclusa nel novero dei terzi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data

di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

(eventuale in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) Giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'appaltatore che si trovino nei locali dell'Università, per cui solo all'appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Università sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Art. 12 - Garanzie definitive

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

(eventuale) L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'Appaltatore possiede la certificazione valida fino al

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si

verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 13 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

oppure

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 26/9/2019 n. C-63/18, non si applica il limite del subappalto di cui all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Affidatario ha indicato in offerta che intende concedere in subappalto le seguenti prestazioni:

Ai sensi dell'art 105 comma 1 D. Lgs.50/2016, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

L'Appaltatore deve altresì dimostrare alla Stazione appaltante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali appositamente verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'Affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'Affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito

compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 13 agosto 2010, n. 136.
- qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza;
- uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi;
- subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente

- concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.

L'Università potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art.108 D.Lgs. 50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell'Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto.

Art. 16 - Recesso

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c..

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta

ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 17 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 18 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

Art. 19 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

L'Appaltatore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. L'Appaltatore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" e i singoli operatori impiegati nell'espletamento del servizio presso le sedi dell'Ateneo saranno nominati autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'Affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le

operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "Regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

- 1) Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
- 2) Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
- 3) Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
- 4) Tipo di dati personali: dati anagrafici, dati identificativi, categorie particolari di dati, dati relativi a condanne penali e reati e tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
- 5) Categorie di interessati: personale tecnico-amministrativo, personale docente, studenti, specializzandi, dottorandi, collaboratori, assegnisti, borsisti, fornitori, clienti, finanziatori, terzi.

c) Obblighi dell'Affidatario nei confronti dell'Università

L'Affidatario si impegna a:

- 1) Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
- 2) Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo

come descritti nel presente capitolato. Qualora l’Affidatario ritiene che un’istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l’ente. Inoltre, se l’Affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.

- 3) Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto.
- 4) Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell’ambito del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
 - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
- 5) Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall’inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L’Affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'Affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'Affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'Affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'Affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'Affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'Affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'Affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità

di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'Affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'Affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail privacy@uninsubria.it.

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'Affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di

variazione.

l) Documentazione

L'Affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

L'Università si impegna a:

- 1) fornire all'Affidatario i dati di cui al presente documento
- 2) documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'Affidatario
- 3) assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte dell'Affidatario.
- 4) Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'Affidatario.

n) Adegamenti alla normativa privacy. Obblighi

L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

Art. 20 - Proprietà dei dati, Brevetti industriali e diritti d'autore

Tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla totalità dei dati conferiti nell'esecuzione del servizio rimangono in capo all'Università degli Studi dell'Insubria.

Resta inteso che tutti i diritti, i titoli e gli interessi, tra cui, senza limitazione alcuna, i diritti di brevetto, i diritti d'autore, il segreto industriale, i marchi registrati, i marchi di servizio ed eventuali altri diritti d'uso della proprietà intellettuale, oltre a eventuali valori di avviamento ad essi associati, la documentazione connessa con

il servizio oggetto della fornitura e i dati di proprietà di terze parti resi disponibili nell'esecuzione del servizio sono e saranno di proprietà esclusiva dell'affidatario.

Il contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 21 - Foro Competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 22 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 21 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. (..) pagine, di cui nr. (..) interamente scritte e l'ultima di righe (..) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'APPALTATORE

(.....)

(firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ

(.....)

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(.....)

(firmato digitalmente)